COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 595 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito volte a concordare i totali ammissibili di catture

1. PRINCIPI

Nel quadro delle consultazioni annuali con il Regno Unito, l'Unione:

(a) si adopera per garantire che le possibilità di pesca concordate siano conformi al diritto internazionale, in particolare alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 relativo alla conservazione e alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock grandi migratori;

(b) si adopera per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

(c) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con altri paesi terzi e in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca, e garantisce la coerenza con le sue altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

(d) si adopera per garantire che i TAC siano determinati congiuntamente in linea con l'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP") di garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, compreso l'obiettivo principale di conservazione della PCP, il rendimento massimo sostenibile (MSY) e i piani pluriennali applicabili;

(e) si adopera per allinearsi alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

(f) si adopera per garantire regole non discriminatorie per la flotta dell'Unione fondate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione;

(g) si adopera per stabilire un calendario per le consultazioni annuali sulle possibilità di pesca;

(h) si adopera per garantire la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, in particolare con la direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione deve compiere ogni sforzo per concordare con il Regno Unito le possibilità di pesca (TAC e misure funzionalmente collegate ad essi), sulla base dell'approccio illustrato di seguito.

A tal fine la Commissione collabora strettamente con il Consiglio durante le consultazioni annuali e:

(a) si adopera per stabilire i TAC sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, al fine di raggiungere il tasso di sfruttamento dell'MSY;

(b) si adopera per stabilire i TAC in base all'approccio precauzionale in materia di pesca qualora non siano disponibili pareri scientifici sui tassi di sfruttamento dell'MSY;

(c) si adopera per prevenire il sovrasfruttamento degli stock in questione fissando i TAC a un livello analogo a quello degli anni precedenti qualora non siano disponibili pareri scientifici;

(d) si adopera per acquisire una combinazione di diversi pareri scientifici per la fissazione dei TAC, anche laddove tali pareri associno MSY e parere precauzionale, per i TAC che presentano uno sfasamento tra la zona cui si riferisce il parere e la zona di gestione, o qualora i TAC riguardino una combinazione di specie;

(e) si adopera per stabilire i TAC con la valutazione MSY e il parere sull'F_{MSY} conformemente all'obiettivo MSY della PCP e ai piani pluriennali applicabili. Se i piani pluriennali consentono l'uso degli intervalli di F_{MSY} forniti dal CIEM, l'Unione dovrebbe cercare di avvalersi di tali disposizioni, se sono soddisfatte le condizioni stabilite in tali piani pluriennali;

(f) si adopera per fissare i TAC sulla base dell'approccio precauzionale in modo corrispondente ai pareri scientifici di riferimento contenuti nella scheda del CIEM con parere precauzionale per: i) gli stock oggetto di catture accessorie (nell'ambito di piani pluriennali); ii) gli stock bersaglio (nell'ambito di piani pluriennali) per i quali il CIEM fornisce solo pareri precauzionali; e iii) per i TAC oggetto di parere precauzionale pluriennale, che dovrebbero essere incentrati sulla stabilità;

(g) si adopera per tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, in particolare quando è difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, inclusi i TAC con parere di zero catture per le specie bersaglio o per le catture accessorie. L'Unione dovrebbe adoperarsi, se del caso nell'ambito dei piani pluriennali, per accompagnare il livello dei TAC con misure correttive;

(h) si adopera per fissare i TAC a fini scientifici o di monitoraggio sulla base dei pareri scientifici;

(i) persegue la coerenza con la legislazione applicabile dell'Unione in relazione a specie e stock specifici;

(j) persegue la convergenza sulle specie di cui deve essere vietata la pesca, sulla base dei pareri scientifici, anche per quanto riguarda il divieto generale di pesca degli squali di acque profonde;

(k) si adopera per concordare l'impostazione relativa al metodo e all'applicazione degli adeguamenti dei TAC concordati a seguito dell'applicazione di esenzioni all'obbligo di sbarco (esenzioni *de minimis* e legate al tasso di sopravvivenza all'obbligo di sbarcare tutte le catture). L'Unione dovrebbe cercare il massimo

livello possibile di accordo sull'impostazione relativa a tali esenzioni coerentemente con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(l) si adopera per convenire un approccio per la conservazione della spigola settentrionale, sulla base del parere scientifico del CIEM;

(m) si adopera per concordare altre misure funzionalmente collegate ai TAC, in particolare per quanto riguarda le condizioni speciali e le flessibilità tra zone, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare con l'articolo 15, paragrafi 8 e 9;

(n) si adopera per individuare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente all'articolo 499, paragrafo 4, dell'accordo, gli stock da considerare "stock speciali" ai fini della fissazione di TAC provvisori qualora le consultazioni annuali non possano essere concluse tempestivamente in conformità dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture

Prima dell'inizio e per tutta la durata delle consultazioni annuali con il Regno Unito, la Commissione adotta le misure necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti pareri scientifici e delle altre informazioni pertinenti disponibili, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I. Tale posizione è rispecchiata nel verbale che documenta le disposizioni concordate tra l'Unione e il Regno Unito in esito alle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo.

A tal fine e sulla base di tali pareri e informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. In particolare, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla firma del verbale summenzionato, la posizione dell'Unione ai fini dell'approvazione dei risultati dettagliati delle consultazioni annuali.

Questo processo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni oltre al pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni annuali, anche in quanto parte della delegazione dell'UE, nonché nelle riunioni tecniche ove necessario.

Se nel corso delle consultazioni è impossibile per l'Unione raggiungere un accordo con il Regno Unito e affinché la posizione dell'Unione tenga conto di elementi nuovi, la Commissione sottopone la questione al Consiglio, secondo la procedura di cui al secondo paragrafo del presente allegato.

Se, dopo la conclusione delle consultazioni annuali, risulta opportuno modificare i TAC nell'anno o negli anni per i quali sono stati stabiliti, la Commissione, in tempo utile e sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti e conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I, presenta al Consiglio un nuovo documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.